



TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile – Ufficio procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- **dott.ssa Anna Rita PASCA** **Presidente**
- **dott.ssa Annafrancesca CAPONE** **Giudice**
- **dott. Antonio BARBETTA** **Giudice rel.**

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile [REDACTED] R.G.P.U., avente ad oggetto il ricorso per concordato semplificato ex art. 25 *sexies* d.lgs. n.14/2019

VISTO

- il ricorso, depositato in data 29.02.2024, con cui la società [REDACTED] rappresentata e difesa come in atti, ha proposto una domanda ex art. 25 *sexies* d.lgs. n.14/2019, contenente una proposta di concordato semplificato con il piano e la documentazione a corredo;

RILEVATO CHE

- con decreto reso in data 10 aprile 2024, acquisiti la relazione finale e il parere dell'esperto ex art. 25 *sexies* comma 3, d.lgs n.14/2019, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, oltre a valutare la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, il Tribunale di Lecce ha fissato l'udienza del 19 settembre 2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine ai creditori fino a dieci giorni prima della predetta udienza per proporre opposizione;
- con il medesimo decreto è stato nominato l'ausiliario ex art. 68 c.p.c. al quale è stata demandata la redazione di parere riguardo la sussistenza dei requisiti necessari per l'omologa della proposta;
- l'ausiliario nominato ha depositato il chiesto parere in data 30.10.2024, a seguito di proroga concessa in ragione delle difficoltà riscontrate per l'accesso al fascicolo telematico, determinando la necessità per l'ufficio di differire l'udienza, alla data del 14.01.2025, per la valutazione dell'istanza di omologa del concordato semplificato;
- il parere dell'ausiliario, tendente a consentire al Tribunale di verificare se i risultati oggettivamente ottenibili con la liquidazione dei beni e le garanzie offerte, siano coerenti con il piano concordatario proposto, pone in risalto le criticità sulla determinazione del



fondo rischi, le incertezze nella determinazione dell'attivo messo a disposizione dei creditori, la tempistica legata inescindibilmente all'effettivo realizzo dei beni da liquidare e l'incertezza delle garanzie offerte;

- invero, esaminando il piano e la proposta formulata dalla srl emerge lo sforzo della società di mettere a disposizione del ceto creditorio una massa attiva di una certa consistenza, derivante dalla cessione dei crediti fiscali generati dalle ristrutturazioni edilizie relative al c.d. "110%", dalla compensazione di altri crediti fiscali, dall'incasso del rateo riguardante l'affitto di ramo di azienda alla [REDACTED] dall'incasso di ulteriore rateo derivante da proposta di affitto di altro ramo di azienda in favore della [REDACTED] (la quale ha versato un assegno circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, pari ad un'intera annualità), oltre che dalla liquidazione dei beni mobili ed immobili aziendali;
- tuttavia, le circostanze prospettate non appaiono potersi completamente riscontrare in quanto non poggiano su dati verosimilmente affidabili poiché sarebbe stato opportuno, attesa l'esigenza di celerità della procedura concordataria, 1) acquisire massa attiva da distribuire appannaggio dei creditori, mediante la cessione *pro soluto* in blocco dei crediti a società specializzate nel recupero, senza limitarsi ad una mera manifestazione di intenti, 2) evidenziare il venir meno del credito (euro 624.000,00) derivante dall'affitto di ramo di azienda in favore della [REDACTED], trattandosi di credito litigioso per il quale è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto dalla [REDACTED] nei confronti dell'affittuaria, 3) avere la proposta irrevocabile di affitto dell'ulteriore ramo di azienda, seppur apprezzabile nelle intenzioni, adeguatamente garantita attraverso una fideiussione a copertura dei rimanenti anni (tre) di contratto;
- pertanto, anche in ragione dell'assenza di voto in capo ai creditori, è opportuno che il piano di concordato semplificato sia corredato da concreti elementi di affidabilità e che le informazioni fornite dal debitore siano chiare e prive di elementi di ambiguità;
- sul punto, ancora, non può essere trascurata l'omessa indicazione nella loro intenzione di tutti i cantieri attivi gestiti [REDACTED] che presumibilmente potrebbero portare massa attiva a beneficio del ceto creditorio ma, allo stesso tempo, potrebbe essere fonte di obbligazioni rivenienti da contestazioni, inadempimenti contrattuali ovvero domande risarcitorie;
- le citate circostanze, perciò, non consentono al Collegio di esprimere una valutazione di concreta sussistenza di elementi di affidabilità, derivanti da una chiara informazione proveniente dalla società istante, in quanto le previsioni di realizzo dell'attivo concordatario mediante la contestuale dismissione degli assets aziendali, l'incasso dall'affitto dei rami d'azienda, il recupero dei crediti in bilancio (per fatture già emesse e non incassate e per fatture ancora da emettere), nonché il recupero dei crediti erariali risultano affatto aleatorie e non aderenti alle evidenze documentali;
- ciò fa verosimilmente ritenere che la prospettata utilità derivante dall'omologazione del piano in favore dei creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria, presenta significativi elementi di incertezza in ragione dell'evidenziate difficoltà nonché delle riscontrate imprecisioni relative all'effettiva entità dell'attivo realizzabile;
- alla luce di quanto detto, l'istanza di omologa del concordato semplificato di [REDACTED] srl va rigettata;
- spese e competenze dell'ausiliario andranno liquidate con separato provvedimento collegiale, oltre alle ulteriori eventuali spese di procedura;



n.1/2024 R.G. conc. sempl. [REDACTED]

– letto l'art. 25 *sexies*, comma 6, d.lgs. n.14/2019,

P.Q.M.

- a) **RIGETTA l'istanza di omologa del concordato semplificato presentata dalla società [REDACTED] R.G. Conc. Sempl.;**
- b) **ORDINA che il presente decreto sia trasmesso all'Ufficio del Registro delle Imprese per la relativa annotazione;**
- c) **MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e all'ausiliario.**

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025

Il Giudice rel.
dott. Antonio Barbetta

Il Presidente
dr.ssa Anna Rita Pasca

